UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIREZIONE GENERALE

Staff Servizi Legali di Ateneo

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261533
E-mail: affarigiuridici@uniupo.it
PEC protocollo@pec.uniupo.it

LS/ff

OGGETTO: Modifica del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 539 del 12.12.2001 e modificato con D.R. rep. n. 1093/2023 del 03.07.2023;

VISTO il D.R. rep. n. 1122/2023 del 10.07.2023 di modifica dello schema tipo di regolamento di Dipartimento;

VISTO il D.R. rep. n.1202 del 25.07.2023 di rettifica del paragrafo 2 del dispositivo del D.R. rep. n. 1122/2023 del 10.07.2023;

VISTA la certificazione di avvenuta deliberazione n. 11.1.1 della seduta n. 8/2023 del 24.07.23 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, con la quale il Consiglio ha approvato il regolamento di Dipartimento, predisposto tenendo conto delle indicazioni previste dal nuovo schema tipo di regolamento di Dipartimento

DECRETA

1. di emanare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b), dello Statuto, il testo di Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali riportato in allegato (Allegato A) e costituente parte integrante del presente decreto.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

Visto
La Direttrice Generale
(Dott.ssa Loredana Segreto)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm

Allegato A

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

TITOLO I
IL DIPARTIMENTO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento concerne le norme di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) in conformità con la Legge, con lo Statuto di Ateneo, il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità e con il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Dipartimento ha sede amministrativa ad Alessandria.
3. Sulla modifica del nome del Dipartimento decide il Consiglio a maggioranza assoluta.

Articolo 2 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attività formative dell'Ateneo e della Terza Missione, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e seguenti dello Statuto di Ateneo.
2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla Legge n. 240 del 30.12.2010.
3. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente e favorisce l'interdisciplinarietà, l'innovazione e l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica nonché lo sviluppo della cultura universitaria sul territorio.
4. L'attività didattica del Dipartimento si esplica sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre iniziative formative e di sperimentazione didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
5. Il Dipartimento organizza la formazione post-graduate, attraverso Dottorati di ricerca, promuovendo la collaborazione con altri Atenei italiani ed europei, e attraverso master di I e II livello. Le attività post-graduate sono di norma organizzate nell'ambito delle sezioni.
6. Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali conferisce i titoli di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. L'attivazione dei corsi è deliberata annualmente e riportata nel manifesto annuale degli studi.

Articolo 3 – Componenti

1. Al Dipartimento afferiscono i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo per i quali sia stata deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta. Il numero degli afferenti non può essere inferiore a trentacinque.

2. Fanno altresì parte del Dipartimento i borsisti, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e altre eventuali figure equivalenti di ricercatori/ricercatrici junior.
3. Il Dipartimento si avvale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il centro servizi del Polo di Alessandria.
4. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati, che ne facciano motivata richiesta al Direttore/alla Direttrice, i quali non hanno diritto di voto agli Organi del Dipartimento.

Articolo 4 – Sezioni

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, al fine di valorizzare significative specificità scientifiche.
2. Tale organizzazione per Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Le Sezioni sono costituite con delibera del Consiglio di Dipartimento.
4. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, possono adottare atti di organizzazione interna.
5. L'organizzazione interna dell'attività scientifica è curata da un Responsabile/una Responsabile di sezione designato dai professori/dalle professoresse di ruolo e dai ricercatori/dalle ricercatrici afferenti alla Sezione.
6. Il Responsabile/La Responsabile di Sezione resta in carica per un triennio accademico e svolge funzioni di coordinamento interno nonché ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore / dalla Direttrice di Dipartimento o dagli altri Organi del Dipartimento.
7. Ogni docente può afferire ad una sola sezione.

Articolo 5 – Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
- Il Consiglio di Dipartimento;
- La Giunta;
- Il Direttore/La Direttrice;
- La Commissione Paritetica docenti-studenti.

TITOLO II
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 6 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a) il Direttore/la Direttrice, che lo convoca e lo presiede;
b) i Professori/le Professoresse, i Ricercatori/le Ricercatrici a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
c) quattro rappresentanti degli studenti/delle studentesse individuati secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera c) dello Statuto di Ateneo;
d) un numero di rappresentanti degli assegnisti di ricerca determinato secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera d) dello Statuto di Ateneo;

e) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il centro servizi polo di Alessandria che non siano già elette/eletti per le medesime funzioni in altri Consigli di Dipartimento;
Su invito del Il Direttore/La Direttrice, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del Dipartimento.
2. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti/delle studentesse, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo sono disciplinate con delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. Alle adunanze del Consiglio di Dipartimento possono assistere, senza diritto di voto, altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento**.**
4. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto, su invito del Direttore/della Direttrice e limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno, esperti il cui parere venga ritenuto di interesse in vista di determinate deliberazioni.
5. L'invito dei suddetti soggetti deve essere menzionato nell'ordine del giorno. Gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Articolo 7 – Compiti

1. Il Consiglio è l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche, didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.
2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
3. In particolare, il Consiglio di Dipartimento, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, fatta salva l'eventuale delega di talune di esse alla Giunta ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto.
4. Il Consiglio di Dipartimento designa i tre professori/professoresse o ricercatori/ricercatrici che fanno parte del Consiglio di Biblioteca.
Il Consiglio di Dipartimento determina le competenze del Consiglio di Biblioteca in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 8 – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore/dalla Direttrice o, in caso di impedimento, dal Vice-Direttore/dalla Vice-Direttrice. Esso è convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con contestuale presentazione dell'ordine del giorno, nonché ogni qual volta il Direttore/la Direttrice ritiene opportuno convocarlo.
2. La convocazione deve essere effettuata per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza e con pubblicazione sul sito web di Dipartimento. In caso di urgenza la convocazione può avvenire almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Dipartimento.
3. L'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

Articolo 9 – Ordine del giorno

1. La determinazione dell'ordine del giorno è di competenza del Il Direttore/La Direttrice di Dipartimento.

2. L'inserimento di argomenti all'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
3. Qualora la richiesta di inserimento di un argomento all'ordine del giorno non venga accolta, il Direttore/la Direttrice deve darne notizia nella prima seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento.
4. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti del Consiglio.

Articolo 10 – Aggiornamento delle sedute

1. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, Il Direttore/La Direttrice può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora dell'aggiornamento. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo. Dell'aggiornamento della seduta verrà data notizia solo ai componenti assenti, anche a mezzo posta elettronica.

Articolo 11 – Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, Il Direttore/La Direttrice dovrà procedere a una nuova convocazione.
3. I componenti del Consiglio di Dipartimento non possono prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattino questioni che implichino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado. In tali casi il componente, se presente, deve lasciare la seduta, e di ciò il segretario verbalizzante deve dare atto a verbale.
4. Tutti i membri del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare alle sedute. L'inosservanza reiterata di tale obbligo può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la normativa vigente.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimo impedimento.
6. I componenti elettivi che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica.

Articolo 12 – Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano maggioranza qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore/della Direttrice.
2. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale dal Professore/dalla Professoressa di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati, la sintesi degli interventi sui singoli punti e i nomi di coloro che vi hanno partecipato, nonché il testo delle relative delibere e deve recare la firma congiunta del Direttore/della Direttrice e del segretario verbalizzante.

5. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnare il testo al segretario nel corso della seduta. Ciascun componente può chiedere che a verbale risulti il suo voto nominativo.
6. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni (che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti), e hanno effetto dopo l'approvazione del verbale medesimo da parte del Consiglio.
7. I verbali sono approvati, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
8. L'approvazione del verbale della seduta precedente deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva.
9. Il Direttore/la Direttrice cura la comunicazione e la diffusione delle deliberazioni, le quali potranno essere consultate nella specifica pagina web.

Articolo 13 – Votazioni

1. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.
2. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

TITOLO III
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 14 – Competenze

1. La Giunta coadiuva il Direttore/la Direttrice nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle assegnatele dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.
2. Nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, la Giunta esercita tutte le competenze che il presente Regolamento non riserva al Consiglio, al Direttore/alla Direttrice o alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti, e in particolare quelle di carattere economico, finanziario e contabile.
3. La Giunta provvede inoltre a: a) deliberare l'acquisto di beni o servizi di valore superiore a 30.000 euro e inferiore a 100.000 euro; b) predisporre, sulla base delle indicazioni formulate dalle sezioni, il piano annuale delle ricerche del Dipartimento; c) predisporre annualmente, sulla base delle indicazioni formulate dalle sezioni, una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento; d) deliberare, sentito il parere dei presidenti dei pertinenti corsi di laurea, in merito alla concessione di nulla osta ai docenti per corsi e lezioni fuori sede.
4. E' inoltre delegata alla Giunta: a) l'approvazione dei contratti e delle convenzioni di valore non superiore a 50.000 euro annui; b) la proposta e la definizione dell'utilizzo delle risorse umane e materiali di competenza del Dipartimento, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di delegare ulteriori funzioni alla Giunta con apposita delibera.

Articolo 15 – Composizione

1. La Giunta è composta da:
a) Il Direttore/la Direttrice di Dipartimento, che la presiede;
b) Il Vice-Direttore/La Vice-Direttrice di Dipartimento;
c) 7 Docenti afferenti al Dipartimento, fatte salve eventuali variazioni conseguenti alla modifica del numero di sezioni in cui si articola il Dipartimento;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
e) uno dei rappresentanti degli studenti/delle studentesse in Consiglio di Dipartimento.
2. Il Direttore/la Direttrice e il Vice-Direttore/la Vice-Direttrice sono membri di diritto. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza. Il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza di tutti i ruoli.
3. La rappresentanza dei docenti è espressione, oltre che della ripartizione tra professori/professoresse ordinari/e, associati/e e ricercatori/ricercatrici, delle Sezioni in cui si articola il Dipartimento. A tal fine il Consiglio di Dipartimento elegge un rappresentante per ciascuna delle tre fasce di docenti e per ciascuna delle sezioni.
Ogni membro docente del dipartimento esprime un voto per il rappresentante della sua fascia e un voto per il rappresentante della sezione.
4. Le elezioni sono indette dal Direttore/dalla Direttrice di Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
5. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'articolo 40 dello Statuto.
6. Partecipano ai lavori della Giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.
7. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del Direttore/della Direttrice.

Articolo 16 – Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore/dalla Direttrice ogniqualvolta sia necessario, anche mediante posta elettronica e con pubblicazione di avviso sul sito WEB di Dipartimento almeno tre giorni prima.
2. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.
3. I verbali sono firmati dal Direttore/dalla Direttrice e dal Professore/dalla Professoressa di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento, ivi espressamente compreso l'art. 13 in materia di disciplina delle votazioni.

TITOLO IV
IL DIRETTORE/LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

Articolo 17 – Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore/la Direttrice:
a) rappresenta il Dipartimento;

b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
c) dà esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
d) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del Dipartimento;
e) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
f) indice le elezioni delle rappresentanze per gli Organi di sua competenza;
g) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
h) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;
i) designa il Vice-Direttore/la Vice-Direttrice, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del Vice-Direttore/della Vice-Direttrice coincide con quello del Direttore/della Direttrice.
j) nomina la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, su designazione del Consiglio del Dipartimento;
k) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico;
l) delibera l'acquisto di beni o servizi di valore inferiore a 30.000 euro, fate salve eventuali diverse disposizioni del Regolamento di contabilità.

Articolo 18 – Durata della carica, incompatibilità, dimissioni

1. Il Direttore/la Direttrice di Dipartimento dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
2. La carica di Direttore/Direttrice di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, Pro-Rettore o membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni del Direttore/della Direttrice di Dipartimento sono accettate dal Rettore.

Articolo 19 – Elezioni

1. Il Direttore/la Direttrice di Dipartimento è eletto tra i Professori/le Professoresse di ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
3. Il Decano convoca il Consiglio, indicando le norme e i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, designando due scrutatori che lo coadiuveranno nello svolgimento delle operazioni elettorali.
4. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio deve essere disposta entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
5. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni i candidati presentano al decano le candidature accompagnate dal programma.
6. Nel caso di candidatura del decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
7. Le elezioni sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
8. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.
9. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza

assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.
10. Il Direttore/La Direttrice di Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore.

Articolo 20 – Vice-Direttore / Vice-Direttrice

1. Il Direttore/La Direttrice di Dipartimento designa un Vice-Direttore/una Vice-Direttrice che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Direttore/La Vice-Direttrice è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Direttore/della Direttrice.

TITOLO V
LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 21 – Composizione

1. Nel Dipartimento è attivata la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
2. La componente dei docenti è designata dalla Giunta di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di Studio.
3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento, esprime un rappresentante.
4. La Commissione è nominata dal Direttore/dalla Direttrice del Dipartimento.
5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-Presidente fra gli studenti/le studentesse ed è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
6. La Commissione dura in carica quattro anni accademici**.**

Articolo 22 – Attribuzioni

1. La Commissione è competente a:
a) svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti/alle studentesse da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione;
b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
c) formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

TITOLO VI
NORME FINALI

Articolo 23 – Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Regolamento di Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui al comma precedente.
3. Le modificazioni allo Statuto riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

Articolo 24 – Norma di rinvio

1. I Consigli di Corsi di Studio, i Corsi di specializzazione, perfezionamento e master sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti dello Statuto di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito WEB di Ateneo, e da tale data cessano di avere efficacia tutti i regolamenti precedentemente in vigore.